



N. 01-2018

In evidenza:

- Rientro dall'estero docenti e ricercatori. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
- Comunicazioni di anomalia per il volume d'affari 2015
- La deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti
- Società tra professionisti. La tipologia di reddito prodotto
- L'inerenza delle spese di franchising e profili di antieconomicità
- Locazioni brevi. Profili critici di imprenditorialità
- La condanna dell'Amministrazione Finanziaria al risarcimento dei danni
- Liquidazioni automatiche e ruoli: quale obbligo di motivazione?

Legislazione e Prassi

Commenti Fisco

Rientro dall'estero docenti e ricercatori. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Comunicazioni di anomalia per il volume d'affari 2015

La deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti

Società tra professionisti. La tipologia di reddito prodotto

L'inerenza delle spese di franchising e profili di antieconomicità

Locazioni brevi. Profili critici di imprenditorialità

La condanna dell'Amministrazione Finanziaria al risarcimento dei danni

Liquidazioni automatiche e ruoli: quale obbligo di motivazione?

Seguici anche su: <http://www.fiscal-focus.it>



Fiscal News
n° 01 del
02.01.2018

Rientro dall'estero docenti e ricercatori. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La Risoluzione 146/E

Premessa

L'art. 44 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., dispone al comma 1 che:

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività (di docenza o di ricerca) in Italia, **acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato**". Il comma 2 dello stesso art. 44 prevede, altresì, che gli emolumenti citati non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.

L'abbattimento Irpef opera nel periodo di imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Tale norma, introdotta originariamente dall'articolo 3 del Decreto-Legge n. 269 del 2003 è stata dunque da ultimo riproposta dall'articolo 44 del Decreto-Legge n. 78 del 2010. In pratica il beneficio fiscale consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini IRPEF (e dalla base imponibile IRAP), del 90% per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori nel rispetto delle condizioni di cui sopra. La Legge di Stabilità 2017 è intervenuta su tale incentivo in tal senso:

- le norme di favore trovano applicazione a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010);
- resta fermo il carattere temporaneo dell'agevolazione in quanto l'abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi successivi.

Contribuenti



Fiscal News
n° 02 del
02.01.2018

Comunicazioni di anomalia per il volume d'affari 2015

Premessa

Con il Provvedimento dell'8 novembre 2017, sono state stabilite le modalità attraverso le quali l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente (e della Guardia di Finanza) le informazioni relative al confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex articolo 21, DL 78/2010, nella versione vigente fino al 24 ottobre 2016) da cui risulterebbe che sia stato omesso, in tutto o in parte, il volume d'affari conseguito.

L'Agenzia delle Entrate sta, infatti, inviando una lettera ai contribuenti che hanno omesso, in tutto o in parte, il volume d'affari conseguito, per comunicargli le anomalie riscontrate nei dati a sua disposizione, derivanti dall'incrocio tra i dati dello spesometro e il Modello Iva 2016, relative al periodo d'imposta 2015.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni contengono le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;
- totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e dei quelle effettuate nei confronti dei consumatori finali comunicate dal contribuente stesso, al netto dell'Iva, tramite lo spesometro;
- modalità attraverso cui consultare gli elementi informativi di dettagli relativi all'anomalia riscontrata.

Accertamento e riscossione



Fiscal News
n°03 del
03.01.2018

La deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti

Il caso

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 20372 del 24.08.2017, ha trattato un caso in tema di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, chiarendone i presupposti e la disciplina. Nel caso di specie la CTR osservava in particolare che non vi era prova adeguata che la società contribuente fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva delle fatture passive sulla base delle quali si incentrava la ripresa fiscale e che comunque, a seguito dello *jus superveniens* di cui all'art. 8, D.L. 16/2012, non si poteva nemmeno convalidare la ripresa medesima sotto il profilo, inerente le imposte reddituali, della indeducibilità dei costi in questione poiché relativi a condotte costituenti reato, mancando il correlativo accertamento giudiziale penale e comunque avendo la società contribuente fornito la prova dell'effettività delle operazioni e dei relativi pagamenti, e quindi dell'inerenza dei costi stessi.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, lamentando, in primis, sotto il profilo Iva, violazione/falsa applicazione degli artt. 21, settimo comma, 54, D.P.R. 602/1973, 2697, 2727, 2728, 2729, Cod. Civ., poiché la CTR aveva affermato l'assenza di presunzioni tali da fondare la pretesa fiscale inerente l'IVA, con particolare riguardo alla consapevolezza della società contribuente della "inesistenza soggettiva" delle fatture considerate nell'atto impositivo impugnato.

L'Agenzia censurava poi la sentenza anche sotto il profilo delle imposte dirette, quanto all'asserita deducibilità dei costi afferenti le fatture asserite "soggettivamente inesistenti".

Accertamento e riscossione



Fiscal News
n° 04 del
03.01.2018

Società tra professionisti. La tipologia di reddito prodotto

I diversi chiarimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate

Premessa

L'intervento della Legge sulla concorrenza (Legge 124/2017) ha riportato alla ribalta la tematica delle società tra professionisti le cui disposizioni normative in via generale sono da ricondurre alla Legge 183/2011 nonché al D.M. 34/2013.

Come si è arrivati alla disciplina delle STP

Andando a ritroso nel tempo è necessario andare a richiamare il primo intervento da parte della Legge Bersani, Legge 266/97 che ha abrogato le indicazioni previste dalla Legge n. 1815 del 1939 che appunto vietava a tutti i professionisti di esercitare la professione attraverso il ricorso alla forma societaria, consentendo esclusivamente la costituzione di associazioni professionali. La Legge Bersani però rinviava ad un regolamento di esecuzione la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività in forma societaria, regolamento che però non è stato mai adottato. Successivamente è da segnalare l'intervento del D.L. n. 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani) che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (c.d. società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. A questo quadro normativo si è aggiunta la **Legge di Stabilità 2012** che, all'art. 10, **ha disciplinato la costituzione di società tra professionisti, consentendo ai professionisti iscritti a ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del Codice Civile) e dunque anche di assumere la forma di società di capitali.** Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà "società tra professionisti", STP, che potrà svolgere anche diverse attività professionali (c.d. società multidisciplinare). La Legge di Stabilità 2012, pur abrogando la Legge n. 1815 del 1939 sulle associazioni professionali, fa salvi i diversi modelli societari e associativi previgenti. In attuazione delle disposizioni normative sulle STP è stato emanato il **D.M. 8 febbraio 2013** che ha regolato la disciplina relativa all'esecuzione dell'incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell'utente, all'incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell'ordine è dettata.

Professionisti



Fiscal News
n° 05 del
04.01.2018

L'inerenza delle spese di franchising e profili di antieconomicità

Il caso

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19565 del 04.08.2017, ha chiarito un interessante caso in tema di deducibilità delle spese di franchising.

Nel caso di specie **la CTP respingeva il ricorso**, riconoscendo la legittimità della ritenuta indeducibilità di costi e spese.

Anche l'appello del contribuente veniva poi respinto dalla Commissione Tributaria Regionale.



Informati Srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796

EDIZIONI

La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, formulando vari motivi di impugnazione.

Il ricorso, secondo i Giudici di legittimità, era tuttavia infondato.

Con il primo motivo la ricorrente aveva denunciato la **violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 5°c. i del TUIR, e 19, 1°c., del D.P.R. 633/72**, avendo la CTR escluso la deducibilità dei costi rappresentati dal canone di locazione di un immobile oggetto di un rapporto di affitto d'azienda collegato alla locazione, da inquadrare nell'ambito del rapporto di franchising stipulato tra affittante e affittuaria, data, secondo l'Agenzia, l'eccedenza dello stesso canone rispetto al corrispettivo dell'affitto, ritenendo che tale operazione fosse antieconomica, considerati altresì la mancanza di elementi probatori diretti a evidenziare la convenienza della complessiva operazione commerciale e il risultato negativo dell'attività (come riferito al bilancio depositato).

La ricorrente argomentava a tal proposito che, invece, tali spese erano inerenti all'attività d'impresa.

Il motivo, secondo la Corte, era inammissibile in quanto, **non coglieva la ratio decidendi**.

La ricorrente lamentava, infatti, che la CTR avesse ritenuto non inerenti le suddette spese in quanto d'importo sproporzionato rispetto al volume d'affari e, dunque, antieconomiche, esponendo che la congruità dei costi e dei ricavi si collocasse su un piano distinto da quello dell'inerenza, che, invece, era sussistente, in quanto i costi sostenuti erano espressione dell'attività d'impresa.

Accertamento e riscossione



Fiscal News
n°06 del
04.01.2018

Locazioni brevi. Profili critici di imprenditorialità

I principali chiarimenti di prassi

Premessa

La nuova disciplina delle locazioni brevi

Il D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017, oltre a disporre in capo agli intermediari immobiliari ovvero ai soggetti che gestiscono portali telematici (AIRBNB) che intervengono nella stipula di contratti di locazione breve specifici obblighi informativi nonché di ritenuta diretta della Cedolare secca del 21%, ha individuato una nuova definizione di locazione breve; per contratti di locazione breve si intendono ora i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. Anche la fornitura di servizi accessori finora considerata quale discriminante per individuare la corretta tassazione a cui assoggettare i redditi derivanti dalle locazioni brevi viene ora ricompresa nell'alveo delle locazioni in commento.

Le disposizioni normative di cui alle novellate locazioni brevi demandano ad un regolamento ministeriale da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in commento, la definizione dei criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del Codice Civile e con la disciplina sui redditi di cui al T.U.I.R. **avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.**

Al momento tale regolamento non è stato ancora **emanato e non è detto che verrà adottato visto che la sua previsione non è tassativa**; in questo elaborato andremo ad analizzare quelli che finora sono stati i principali orientamenti di prassi in materia e che hanno ad oggi permesso di definire la linea di demarcazione tra:

- redditi fondiari (art. 37 T.U.I.R.);
- diversi (art. 67 T.U.I.R.);
- e di impresa (art. 55 T.U.I.R.).

.Immobili



Fiscal News
n°07 del
05.01.2018

La condanna dell'Amministrazione Finanziaria al risarcimento dei danni

Il caso

La Corte di Cassazione, con l'**Ordinanza n. 22159 del 22.09.2017**, ha chiarito una questione molto delicata: quando sussistono i presupposti di condanna dell'Amministrazione Finanziaria al risarcimento danni nei confronti del contribuente. Nel caso di specie la ricorrente contestava, tra le altre, la nullità della sentenza per motivi attinenti la giurisdizione, per aver la CTR statuito sulla domanda di risarcimento danni per lite temeraria, e per violazione di norme di diritto, per aver ritenuto fondata la domanda di risarcimento danni.

Secondo la Suprema Corte le censure erano infondate.

Quanto alla giurisdizione, infatti, secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte, il Giudice tributario può:

- *"conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il Giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto" (Sez. U, n. 13899 del 2013; Sez. U, n. 14554 del 2015).*

In linea generale, si evidenzia comunque che, in caso di controversie di tipo (puramente) risarcitorio nei rapporti con il Fisco, la Suprema Corte ha escluso la giurisdizione delle commissioni tributarie sul presupposto che l'azione intentata dalla parte privata per l'ottenimento di un risarcimento danni risulta del tutto autonoma rispetto alle controversie tributarie, essendo cessato qualunque rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione Finanziaria e non potendo neppure equipararsi l'azione risarcitoria alle controversie aventi ad oggetto gli "altri accessori" dell'obbligazione tributaria.

Contenzioso



Liquidazioni automatiche e ruoli: quale obbligo di motivazione?

Cartella generata da atto di accertamento o liquidazione delle imposte

La cartella di pagamento, in quanto, atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa (Cass. n. 2023/14). Tuttavia *"la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo"* (Cass. 3948/11). Come acutamente osservato in dottrina (M. LIGRANI, *Cartelle di pagamento, contenuti, modelli e vizi propri*, Giuffrè Editore), deve essere distinto l'atto accertativo della pretesa fiscale dall'atto di liquidazione dell'imposta.

Nel primo caso l'obbligo di motivazione, calibrato in funzione delle finalità conoscitive e di difesa del contribuente, risulta ineludibile anche se a mezzo della cartella si rettificano i risultati della dichiarazione ed essa divenga perciò estrinsecazione di una pretesa ulteriore; in tale fattispecie configurandosi l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, la cartella essere debitamente motivata in adesione a quanto più specificamente prescritto dall'art. 42, co. 2, D.P.R. n. 600 del 1973, e art. 56, co. 1, D.P.R. n. 26.10.1972, (Corte di Cassazione 28.11.2014, Sentenza n. 25329 - Corte di Cassazione, 21.05.2014).

Nel secondo caso, la giurisprudenza di Legittimità non è pervenuta a soluzione univoche.

Contenzioso

DATA	ADEMPIMENTI
Mercoledì 10 Gennaio	ACCONTO IVA - Versamento – Ravvedimento sprint
Venerdì 12 Gennaio	COMPENSI A DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comunicazione